

**STATUTO DI SOCIETA' A RESPONSABILITA'
LIMITATA IMPRESA SOCIALE**

Articolo 1

Denominazione

1. E' costituita, ai sensi del D.lg. 3 luglio 2017, n. 112 (recante: "Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106") una società a responsabilità limitata impresa sociale denominata

"MODI DI DIRE S.R.L. IMPRESA SOCIALE".

Articolo 2

Oggetto

La società non ha scopo di lucro ed esercita in via stabile e principale le attività (in seguito elencate) d'interesse generale, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e d'utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e d'altri soggetti interessati alle attività, a norma degli artt. 1 e 2 del Decreto 112/2017. In particolare, la società esercita le seguenti attività di interesse generale:

- Interventi e prestazioni sanitarie;
- Prestazioni socio sanitarie;
- Educazione, istruzione e formazione professionale.

A tal fine la Società si propone di:

- promuovere ed organizzare, mediante incontri, dibattiti, iniziative scientifiche, congressi e corsi di formazione sanitaria, e con tutti i mezzi di divulgazione idonei, la diffusione dei metodi di comunicazione non verbale destinati a disabili privi delle capacità espressive, in particolare della Comunicazione Aumentativa Alternativa (C.A.A.);
- favorire le iniziative culturali che abbiano come finalità la diffusione delle informazioni atte a migliorare la conoscenza della Comunicazione Aumentativa Alternativa;
- organizzare corsi di formazione destinati ad insegnanti di sostegno, operatori sanitari e sociali, operatori scolastici, ai genitori ed a tutti coloro che quotidianamente operano con bambini e ragazzi disabili con difficoltà o assenza del linguaggio;- creare e gestire strutture sanitarie, presso le quali vengano forniti interventi riabilitativi in generale ed anche specificatamente orientati alla C.A.A., alla logopedia, alla neuropsicomotricità e al trattamento dei disturbi dell'apprendimento;
- creare e gestire strutture socio-sanitarie e sociali, residenziali o semi residenziali, orientati alla C.A.A.;
- attivare convenzioni con Aziende Sanitarie pubbliche per l'erogazione dei servizi sopra indicati;- privilegiare la collaborazione con altre associazioni e gruppi scientifici aventi scopi simili;- promuovere specifici progetti per la salute nell'ambito della riabilitazione dell'infanzia e dell'adolescenza, rivolti a garantire percorsi assistenziali adeguati ed appropriati all'interno della rete integrata dei servizi;- curare progetti e attività connessi;- sostenere e sviluppare iniziative di ricerca scientifica e culturale, di formazione e di aggiornamento;
- creare un centro di formazione permanente sulla C.A.A.;
- raccogliere fondi e svolgere le relative attività di marketing, promuovendo iniziative ed eventi, nonché la commercializzazione di materiale specifico.

La società, in via residuale, non principale e non prevalente, secondo il disposto dell'art. 2, comma 3, del Decreto 112/2017:

- può svolgere tutte le attività (mobiliari, immobiliari, commerciali, finanziarie, ecc.) strumentali o connesse all'attività che costituisce l'oggetto sociale; con riguardo alle operazioni mobiliari e finanziarie sono espressamente escluse quelle, esercitate nei confronti del pubblico, previste dal D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dal D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385;

- può assumere, direttamente o indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto connesso o analogo al proprio, non come attività prevalente, né come attività di collocamento nei confronti del pubblico;

- può promuovere intese con enti scientifici, culturali ed educativi, italiani ed esteri, allo scopo di facilitare studi e attività della società, promuovendo incontri, seminari e convegni;

Tutte le attività devono svolgersi nei limiti e nel rispetto del principio di prevalenza dell'attività d'impresa di interesse generale e delle norme che ne disciplinano l'esercizio, con esplicita esclusione delle attività protette e delle attività riservate a iscritti a collegi, ordini o albi professionali.

La società potrà svolgere la propria attività sia in Italia che all'estero.

Articolo 3

Sede

3. La società ha sede nel Comune di Prato all'indirizzo risultante dall'iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111 ter disp. att. cod. civ..

Resta di esclusiva competenza dell'assemblea dei soci l'istituzione di sedi secondarie, il trasferimento della sede sociale in comune diverso da quello sopra indicato, l'istituzione di filiali e succursali anche all'estero.

Articolo 4

Durata

4. La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2100.

Articolo 5

Capitale e altre risorse finanziarie

5.1 Il capitale sociale è di euro 10.000,00 (diecimila).

Possono essere conferiti alla società tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, ed in particolare beni in natura, crediti, prestazioni d'opera o di servizi a favore della società stessa.

5.2 La Società potrà aumentare il capitale sia mediante nuovi conferimenti sia mediante passaggio di riserve a capitale. La decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fin quando i conferimenti precedentemente dovuti non siano stati integralmente eseguiti.

5.3 Salvo il caso di cui all'articolo 2482-ter c.c., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c.. Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'articolo 2482-bis, comma secondo c.c., in previsione dell'assemblea.

5.4 La società può acquisire dai soci, previo consenso individuale degli stessi, versamenti in conto capitale, in conto futuro aumento capitale o versamenti a copertura perdite, ovvero stipulare con i soci, sulla base di trattative personalizzate, finanziamenti, con obbligo di rimborso, che si presumono infruttiferi salva diversa determinazione risultante da accordo scritto tra le parti, il tutto nei limiti e con le modalità previsti dalla vigente normativa di carattere civilistico e fiscale, con l'osservanza delle norme di legge sulla raccolta del risparmio tra il pubblico e nei limiti e criteri

determinati dal Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio.

5.5 Il rimborso dei finanziamenti dei soci fatti a favore della società, in conseguenza del rapporto sociale è postergato ai sensi dell'art. 2467 del Codice Civile, rispetto alla soddisfazione degli altri creditori.

5.6 La società, con decisione dei soci adottata mediante deliberazione assembleare, può emettere titoli di debito, anche sotto forma di obbligazioni, nei limiti ed alle condizioni di legge, con particolare riferimento all'art. 3 del d.lgs. 112/2017. La delibera di emissione, che deve risultare da verbale redatto da notaio per atto pubblico ed è iscritta nel registro delle imprese, ne determina l'ammontare e le condizioni, comprese le modalità di rimborso.

Articolo 6

Domiciliazione

6.1 Il domicilio dei soci, degli amministratori e dell'organo di controllo, per i loro rapporti con la società è quello che risulta dal Registro delle Imprese.

6.2 E' onere dei soci comunicare all'organo amministrativo ogni variazione nel loro domicilio anche agli effetti delle comunicazioni sociali e presso il Registro delle Imprese.

Articolo 7

Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi

Le clausole contenute in questo articolo intendono tutelare gli interessi della Società all'omogeneità della compagine sociale, alla coesione dei soci ed all'equilibrio dei rapporti tra gli stessi: pertanto vengono disposte le seguenti limitazioni al trasferimento delle partecipazioni.

7.1 Il trasferimento per atto tra vivi delle partecipazioni e dei diritti di sottoscrizione relativi alle stesse è soggetto alla seguente disciplina nel rispetto del principio di non discriminazione di cui all'articolo 8 del D.lgs 112/17. Ai fini del presente articolo 7, nella dizione "trasferimento" si intendono compresi tutti i negozi di alienazione nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento e dazione in pagamento.

7.2 Il socio che intende trasferire la propria partecipazione a titolo oneroso, dovrà darne comunicazione a tutti i soci risultanti dal registro delle imprese mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata al domicilio di ciascuno di essi, o messaggio di posta elettronica certificata. I soci destinatari della comunicazione di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto delle partecipazioni, cui la stessa si riferisce, facendo pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o messaggio di posta elettronica certificata inviati, entro e non oltre trenta giorni dalla data di ricezione dell'offerta di prelazione.

7.3 Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, le partecipazioni offerte spettano ai soci interessati in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

7.4 Se un socio avente diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano rinunciato.

7.5 La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente. Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione, il prezzo della cessione è determinato dalle parti di comune accordo tra loro. Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, le parti provvedono alla nomina di un unico arbitratore, che stabilirà il prezzo di cessione con criteri equi ed obiettivi, come in se-

guito precisato. In caso di mancato accordo sulla nomina dell'unico arbitratore, esso è nominato dal presidente del Tribunale nel quale ha sede la società, su richiesta della parte più diligente. Nell'effettuare la sua determinazione l'arbitratore deve tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato nonché del prezzo e delle condizioni offerti dal potenziale acquirente, ove egli appaia in buona fede, nonché delle condizioni e limitazione di cui al d.lgs. 112/2017 e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, con particolare attenzione a un eventuale "premio di maggioranza" per il caso di trasferimento del pacchetto di controllo della società. L'arbitratore determina come ripartire il costo dell'arbitraggio stesso.

7.6 Il diritto di prelazione deve essere esercitato per l'intera partecipazione. Qualora nessun socio intenda acquistare le partecipazioni offerte ovvero il diritto sia esercitato solo per parte di esse, il socio offerente è libero di trasferire tutte le partecipazioni all'acquirente indicato nella comunicazione. Ove, invece, il socio offerente accetti l'esercizio della prelazione per parte della partecipazione offerta, può trasferire tale parte di partecipazione al socio che ha esercitato la prelazione, alle condizioni che saranno concordate con lo stesso.

7.7 Nel caso di trasferimento congiunto di partecipazioni da parte di più soci, la prelazione dovrà considerarsi efficacemente esercitata solo se avrà ad oggetto tutte le partecipazioni oggetto di trasferimento.

7.8 Nell'ipotesi di trasferimento di partecipazioni eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non è legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non può alienare le partecipazioni con effetto verso la società.

7.9 L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.

7.10 Per la costituzione di diritti reali limitati (tra cui usufrutto e pegno) sulle partecipazioni, occorrerà il preventivo consenso scritto di tutti i soci; in mancanza di tale consenso, troverà applicazione quanto disposto dal presente articolo in tema di inosservanza del diritto di prelazione.

7.11 Il socio che intende trasferire la propria partecipazione a titolo gratuito per donazione dovrà darne comunicazione a tutti i soci risultanti dal registro delle imprese mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata al domicilio di ciascuno di essi, o messaggio di posta elettronica certificata. In questo caso i soci destinatari della comunicazione non potranno esercitare il diritto di prelazione, né del gradimento, di cui al successivo articolo 8.

Articolo 8

Clausola di gradimento

8.1 Nel caso in cui nessuno dei soci eserciti il diritto di prelazione con le descritte modalità o residuo delle quote inoperte, e in ogni altro caso in cui non spetta ai soci il diritto di prelazione, l'ingresso come socio di un terzo, in qualsiasi modo possa avvenire, è sottoposto al preventivo gradimento, da esprimersi – nel rispetto del principio di non discriminazione di cui all'art. 8 del del D.Lgs. n. 112/2017 s.m.i. – da parte dell'Assemblea dei soci che delibererà con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti. A tal fine, l'aspirante socio dovrà essere presentato da chi intende trasferire la propria quota di partecipazione, o la frazione della stessa, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o messaggio di posta elettronica certificata inviati al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore

Unico, i quali dovranno tempestivamente convocare l'assemblea dei soci. L'assemblea dovrà decidere sul gradimento entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della raccomandata di cui sopra e l'organo amministrativo dovrà provvedere a comunicarne l'eventuale diniego all'aspirante socio e al socio alienante entro 15 giorni dall'assunzione della decisione. In mancanza di espressa comunicazione scritta nei termini di cui sopra il gradimento si ritiene espresso positivamente e il socio alienante sarà libero di procedere al trasferimento della quota all'aspirante socio. In caso di diniego al trasferimento della partecipazione il socio può proporre il nominativo di un altro aspirante socio, ovvero esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2473 del Codice Civile.

Articolo 9

Diritto di trascinamento

9.1 Qualora taluni soci, rappresentanti complessivamente una quota di partecipazione superiore al 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale intendessero negoziare l'integrale cessione delle quote di propria spettanza a un solo soggetto, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 112/2017, essi avranno il diritto (diritto di trascinamento), di richiedere agli altri soci di cedere le quote di loro pertinenza al medesimo terzo acquirente, alle stesse condizioni di quelle applicate ai soci alienanti.

I soci alienanti, almeno trenta giorni prima della prevista conclusione della trattativa, dovranno inviare la comunicazione agli altri soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento al domicilio o con messaggio di posta certificata di ciascun socio risultante dal Registro delle Imprese. La comunicazione dovrà contenere le generalità del cessionario, il prezzo offerto e le condizioni di trasferimento.

Ogni socio nei confronti del quale sia esercitato il diritto di trascinamento si impegna ad assumere ogni iniziativa e/o comportamento che risulterà ragionevolmente necessario per il perfezionamento della cessione al terzo acquirente.

9.2 Le quote soggette al presente "diritto di trascinamento" saranno incluse nella proposta di vendita agli stessi termini e condizioni applicabili alle quote del/dei socio/i alienante/i. In ogni caso il valore di cessione delle quote detenute dal socio di minoranza e soggetto alla presente clausola non potrà essere inferiore al valore di liquidazione dello stesso in caso di recesso, ai sensi del successivo art. 11.

Articolo 10

Trasferimento della partecipazione sociale per causa di morte

10.1 Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte.

10.2 In caso di comproprietà di una partecipazione per effetto del trasferimento della stessa a causa di morte, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune, nominato secondo le modalità previste negli artt. 1105 e 1106 del Codice Civile.

Articolo 11

Recesso

11.1 Il Socio ha diritto di recesso nei casi previsti dalla legge, e nei casi eventualmente previsti nel presente statuto e, precisamente:

- a) proroga del termine di durata della Società ovvero se la durata della Società divenisse a tempo indeterminato;
- b) aumento di capitale con offerta a terzi;
- c) introduzione o rimozione dei vincoli sulla circolazione delle quote di partecipazione;

11.2 Il diritto di recesso può essere esercitato solo con riferimento all'intera quota

posseduta dal Socio recedente.

11.3 I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in misura non superiore al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui all'art. 3, comma 3, lettera a) del D.Lgs. n. 112/2017.

11.4 L'organo amministrativo, ricevuta la dichiarazione di recesso, la comunica a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata agli altri soci, invitandoli a trovare, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, un accordo per l'attuazione del rimborso mediante acquisto della quota del recedente da parte degli altri soci, proporzionalmente alle loro partecipazioni, o da parte di un terzo.

Qualora tutti gli altri soci si accordino per iscritto in tal senso, l'acquisto in parola può avvenire anche per quote diverse o in favore solo di alcuni dei soci.

Nel caso in cui non vi sia disponibilità da parte dei soci e/o di un terzo all'acquisto delle quote, il rimborso è effettuato dalla società ai sensi di legge.

11.5 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se prima della scadenza del termine per il rimborso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero delibera lo scioglimento.

11.6 Il Socio recedente, una volta che la dichiarazione di recesso è stata comunicata alla società, non può revocare la relativa dichiarazione se non con il consenso di tutti gli altri soci.

Per le modalità ed i termini dell'esercizio del diritto di recesso, che spetta unicamente nei casi di legge, si applicano le disposizioni di legge e, in difetto, in quanto compatibili, le corrispondenti disposizioni previste per il recesso dalla disciplina della società per azioni, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 3 del d.lgs. 112/17. Al socio receduto è ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui all'art. 25.4.

Articolo 12

Esclusione del socio

12.1 L'esclusione del socio, oltre che nel caso indicato all'articolo 2466 del Codice Civile può aver luogo al verificarsi delle seguenti circostanze, da intendersi quali fattispecie di giusta causa:

- a) è escluso di diritto il Socio che sia dichiarato fallito, interdetto o inabilitato o che sia stato condannato ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
- b) in caso di inadempimento o impossibilità di adempimento del conferimento d'opera o di servizi eventualmente effettuato da un socio, ove ammesso dal presente Statuto;
- c) qualora il socio, senza il consenso degli altri soci, eserciti per conto proprio o altrui un'attività concorrente con quella della società, sia direttamente che a mezzo di soggetti interposti; a tal fine si considerano in ogni caso soggetti interposti, salva la possibilità di provare la qualità di soggetto interposto di altre persone, i parenti in linea retta ed il coniuge nonché le società nelle quali il socio detenga una quota di partecipazione superiore al 20% (venti per cento) del capitale sociale ovvero rivesta la carica di amministratore;
- d) in caso di scomparsa o dichiarazione di assenza del Socio ai sensi degli artt. 49 e segg. c.c., ovvero qualora questi, per almeno tre anni consecutivi, non eserciti alcun diritto sociale ad esso spettante;

12.2 L'esclusione, quando non opera di diritto, deve essere deliberata con decisione adottata con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci non computandosi in

tale maggioranza la persona del Socio da escludere.

12.3 La relativa deliberazione deve essere motivata e comunicata senza indugio al Socio con raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata.

12.4 Contro la deliberazione di esclusione il Socio può proporre opposizione, ai sensi dell'art. 29, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione; qualora la clausola compromissoria di cui all'art. 29 non fosse in concreto applicabile, l'opposizione può essere fatta al Tribunale.

12.5 Per la liquidazione della quota del Socio uscente si applica la procedura di rimborso come sopra prevista per il recesso.

Articolo 13

Decisioni dei soci

13.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla Legge o ai sensi del presente statuto. Sono comunque riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio nonché del bilancio sociale, ai sensi di quanto previsto dalle vigenti norme di legge, e la destinazione degli utili;
- b) la nomina degli Amministratori e la struttura dell'organo amministrativo e la determinazione del loro compenso;
- c) la nomina dei membri dell'Organo di Controllo e la determinazione del loro compenso;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- g) l'emissione di titoli di debito, ove ammessa dal presente Statuto;
- h) l'approvazione, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 112/2017, di regolamenti aziendali che prevedano adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle loro attività e nei quali siano specificati i diritti di informazione, consultazione e partecipazione nelle attività della società loro spettanti.

13.2 Hanno diritto di voto i soci che risultano iscritti al registro delle imprese.

13.3 Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

13.4 La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari formalità, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino le maggioranze più avanti indicate. Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della proposta.

13.5 Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 14

Assemblea

14.1 Nei casi previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

14.2 L'assemblea viene convocata da ciascun amministratore con lettera raccoman-

data con avviso di ricevimento, o messaggio di posta elettronica, da inviarsi agli aventi diritto al domicilio dagli stessi comunicato ai sensi del precedente articolo 6, otto giorni prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

14.3 L'avviso di convocazione può consentire che l'assemblea si svolga con contemporanea presenza dei partecipanti in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati a cura della società, purché siano garantiti l'identificazione dei partecipanti da parte del presidente e la possibilità di intervenire in tempo reale alla discussione e di visionare ed inviare documenti.

Quando l'assemblea è convocata in un luogo fisico, è necessaria la presenza in tale luogo o del presidente della riunione o del segretario o del notaio; i soggetti non presenti fisicamente potranno essere collegati mediante mezzi di telecomunicazione. La società dovrà, in ogni caso, fare sì che nel luogo di convocazione vi siano soggetti preposti a garantire l'accesso degli aventi diritto, il collegamento audio/video alla riunione e l'invio e la ricezione dei documenti eventualmente necessari.

L'avviso di convocazione deve indicare:

- la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima;
- il luogo in cui si svolge l'assemblea, salvo che il consiglio di amministrazione non si avvalga della facoltà di stabilire, nell'avviso di convocazione, che l'assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione;
- nel caso in cui l'assemblea si svolga, esclusivamente o meno, con mezzi di telecomunicazione:
 - * la piattaforma o il sistema di telecomunicazione utilizzato per lo svolgimento della riunione o, in alternativa, l'indicazione delle modalità e tempistiche con cui gli aventi diritto riceveranno le istruzioni per il collegamento;
 - * i luoghi eventualmente collegati per via telematica a cura della società, nei quali gli aventi diritto potranno affluire;
- le materie all'ordine del giorno;
- le altre indicazioni eventualmente richieste dalla legge o dal presente statuto in ordine allo svolgimento della stessa.

14.4 L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

14.5 La deliberazione dell'assemblea si intende adottata, anche in mancanza di formale convocazione, quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e l'organo di controllo, se nominato, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Articolo 15

Svolgimento dell'assemblea

15.1 L'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

15.2 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di sub-delega.

15.3 E' ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

15.4 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. Nei casi previsti dalla legge o quando il presidente lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da notaio.

Articolo 16

Quorum

16.1 Le decisioni dei soci sono assunte con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

16.2 Per introdurre, modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 c.c., è necessario il consenso di tutti i soci.

16.3 L'introduzione e la soppressione di clausole compromissorie devono essere approvate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

16.4 Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Articolo 17

Amministratori

17.1 Fatto salvo quanto previsto nell'art. 26.3, la società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

- da un amministratore unico;
- da un consiglio di amministrazione composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina. L'amministrazione può essere inoltre affidata a più amministratori, in numero compreso tra 2 (due) e 3 (tre), con poteri congiunti ovvero disgiunti, secondo quanto determinato dai soci al momento della loro nomina.

17.2 Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39, l'assunzione della carica di amministratore è subordinata ai sensi dell'art. 7 comma 3 del d.lgs. 112/2017, ai seguenti requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza:

- a) non aver subito una condanna con sentenza anche non passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 Cod. Proc. Pen. ovvero un decreto penale di condanna per delitti che incidono sull'etica professionale e sulla onorabilità;
- b) non essere stati condannati a una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero dagli uffici direttivi di enti, società, o imprese;
- c) aver maturato pluriennale esperienza lavorativa nei settori di attività della società e in generale nell'ambito dell'economia sociale o di impatto;
- d) non essere coniuge, parente o affine dei componenti dell'organo di controllo o revisione.

17.3 Gli amministratori possono essere anche non soci.

17.4 Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c., salve autorizzazione espressa.

Articolo 18

Durata della carica, revoca, cessazione degli amministratori

18.1 Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

18.2 Gli amministratori sono rieleggibili.

18.3 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla successiva assemblea. Se viene meno la metà degli amministratori, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, decade l'intero organo amministrativo; gli altri amministratori devono, entro trenta giorni, sottoporre alla decisione dei soci la nomina del nuovo organo amministrativo: nel frat-

tempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.

Articolo 19

Consiglio di amministrazione

19.1 Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri il presidente ed il vicepresidente nel rispetto di quanto previsto all'art. 7, comma 2, del d.lgs 112/2017.

19.2 Le decisioni del consiglio di amministrazione, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

19.3 La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari formalità purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori in carica. Dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa. Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

19.4 Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società.

Articolo 20

Adunanze del consiglio di amministrazione

20.1 Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, quando lo ritenga necessario od opportuno, o quando ne facciano richiesta scritta almeno il venti per cento dei consiglieri in carica o l'organo di controllo o il revisore, se nominato, con lettera raccomandata, o messaggio di posta elettronica, inviati almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

20.2 Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.

20.3 In mancanza di formale convocazione, il consiglio si reputa regolarmente costituito quando interviene la maggioranza dei suoi componenti e dei membri dell'organo di controllo e tutti gli aventi diritto ad intervenire sono stati preventivamente informati della riunione.

20.4 Il consiglio di amministrazione può riunirsi e validamente deliberare, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione, purché sussistano le garanzie stabilite dal presente statuto in tema di assemblea.

20.5 Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

20.6 Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario, se nominato, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Articolo 21

Poteri dell'organo amministrativo - Delegati

21.1 L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società, fatta eccezione per il compimento dei seguenti atti, per i quali sarà necessaria la preventiva autorizzazione risultante da decisione dei soci:

– acquisto e alienazione di beni immobili nonché costituzione, modificazione ed

estinzione di diritti reali immobiliari;

- cessione a terzi sia in proprietà che in gestione dell'azienda sociale o di rami della stessa.

21.2 Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381 c.c.. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475, comma quinto c.c..

21.3 Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Articolo 22

Rappresentanza

22.1 L'amministratore unico ha la rappresentanza della società.

22.2 In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

22.3 La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

22.4 Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

22.5 La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

22.6 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Articolo 23

Compensi degli amministratori

23.1 Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3, comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 112/2017 i soci possono inoltre assegnare agli amministratori una indennità annuale in misura fissa, ed un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché attivare una polizza assicurativa per gli attività svolta in esecuzione della sua funzione con modalità stabilite con decisione dei soci. I soci possono assegnare agli amministratori una indennità denominata "di fine rapporto" da riconoscere al momento della cessazione dalla carica per qualunque motivo essa avvenga: tale indennità sarà determinata in ragione di una percentuale sui compensi riconosciuti ai singoli amministratori ovvero in misura fissa.

23.2 In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina.

Articolo 24

Organo di controllo interno e revisione legale dei conti

24.1 Fatto salvo quanto previsto dall'art. 26.3, i soci nominano l'organo di controllo interno.

24.2 L'organo di controllo è composto, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina, da un membro effettivo o da un collegio, composto da tre membri effettivi e due supplenti aventi i requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2, e 2399 del codice civile. I sindaci vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'a-

deguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

24.3. I sindaci esercitano, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13 del d.lgs. 112/2017 ed attestano che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 9, comma 2. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

24.4. I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo. A tal fine, essi possono chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

24.5 Salvo quanto previsto dal successivo art. 24.6 la revisione legale dei conti della società può essere esercitata, a discrezione dei soci e salvo inderogabili disposizioni di legge, da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, ovvero dall'organo di controllo ove consentito dalla legge.

24.6 Nel caso in cui la società superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile, la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, o da sindaci iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.

24.7 Le riunioni dell'organo di controllo in composizione collegiale possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto delle modalità stabilite dal presente statuto in tema di assemblea.

Articolo 25

Bilancio e utili

25.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

25.2 Il bilancio dovrà essere presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine, nei limiti ed alle condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 2364 c.c..

25.3 Salvo quanto previsto nel successivo articolo 25.4, gli utili netti risultanti dal bilancio sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio. A tal fine è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, fatto salvo il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al successivo art. 25.4.

25.4 La società può destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti: a) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; b) a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

25.5 L'organo amministrativo deve, inoltre, redigere il bilancio sociale ai sensi dell'art. 9 comma 2 del d.lgs. 112/2017. Il bilancio sociale deve essere depositato presso il registro delle imprese e pubblicato nel sito internet della società.

Articolo 26

Coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività

26.1 Ai sensi dell'art. 11 del d.lgs 112/2017 verrà predisposto a cura dell'organo amministrativo ed approvato dall'assemblea un apposito regolamento aziendale per disciplinare adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle attività della società.

26.2 In ogni caso i lavoratori e gli utenti, anche tramite loro rappresentanti, potranno partecipare, senza diritto di voto, alle assemblee dei soci convocate per l'approvazione del bilancio annuale e per le deliberazioni relative ai contratti di lavoro dei dipendenti o a tematiche che riguardano o impattano sui lavoratori.

26.3 In caso di superamento da parte della società di due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile ridotti della metà, spetta ai lavoratori la nomina di un componente dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo.

Articolo 27

Trasformazione, fusione, scissione, cessione d'azienda

27. Agli atti di trasformazione, fusione, scissione e cessione d'azienda si applica quanto previsto dall'art. 12 del d.lgs. 112/2017.

Articolo 28

Scioglimento e liquidazione

28.1 La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

28.2 In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

28.3 L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

28.4 Esaurita la liquidazione, il patrimonio residuo, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'articolo 25.4, è devoluto ad altri enti del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni/ ai fondi di cui all'articolo 16, comma 1, del d.lgs. 112/2017.

Articolo 29

Clausola compromissoria

29.1 Qualunque controversia dovesse insorgere fra i soci o fra essi e la società, incluse le controversie promosse da amministratori, liquidatori e organo di controllo o revisore, se esistenti, ovvero nei loro confronti, per questioni attinenti al rapporto sociale in materia di diritti disponibili, sarà devoluta al giudizio di un arbitro o di un collegio di tre arbitri, nominati dal presidente della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio avuto riguardo alla sede legale della società, su istanza della parte più diligente tra quelle in contesa.

29.2 La scelta in ordine alla nomina di un arbitro ovvero di un collegio arbitrale è rimessa alla parte che per prima presenta l'istanza per la nomina.

29.3 Nel caso in cui l'arbitro o uno degli arbitri designati sia impossibilitato o non intendesse assumere l'incarico, lo stesso sarà sostituito, su istanza di una delle parti in contesa, sempre dal Presidente della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio competente avuto riguardo alla sede legale della società.

29.4 L'arbitro o il collegio arbitrale deciderà ritualmente, secondo diritto.

29.5 Se per qualsiasi motivo l'arbitro o uno degli arbitri dovesse venire meno all'incarico assunto, si provvederà ad una nuova nomina con le stesse modalità di cui sopra.

29.6 Il Regolamento della Camera Arbitrale vigente al momento della domanda s'intende integralmente accettato con l'adesione al presente statuto e/o con l'accettazione delle cariche sociali.

Articolo 30

Disposizioni applicabili

30. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento al d.lgs. 112/2017, alle norme previste dal codice civile per le società a responsabilità limitata e, qualora nulla le stesse prevedano, a quelle dettate per le società per azioni.

F.to Evaristo Ricci

F.to Serena Lazzeri

F.to Sabina Fusco

F.to Buti Nicola

F.to Marco Langianni

F.to Jacopo Sodi Notaio

Certifico io sottoscritto Dottor Jacopo Sodi, Notaio in Firenze, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.23 D.Lgs.7 marzo 2005 n.82.